

# **Allevamento in concessione di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano e Grado ai sensi del regolamento attuativo della L. R. n.31/2005**

Pietro Bizjak  
Dir. Servizio Pesca e Acquacoltura, Regione FVG

La produzione di molluschi bivalvi ed in particolare della vongola verace ha trovato un ambiente favorevole nelle lagune e in piccola parte nelle coste dell'Alto Adriatico a partire dal delta del Po fino al golfo di Trieste. Le produzioni annuali si aggirano sulle 50.000 ton. e l'Italia risulta essere il primo produttore europeo.

L'allevamento di molluschi, iniziato nella laguna di Marano nella seconda metà degli anni 80 dopo un certo periodo di sperimentazione ha assunto sempre più importanza dal punto di vista economico tanto da raggiungere in questi ultimi anni le produzioni derivanti dalla pesca in libero accesso.

Alla pratica della pesca in libero accesso maggiormente in uso considerata la diffusione naturale della vongola verace a partire dal delta del Po e più tardi nella laguna di Marano e Grado, si è affiancato l'attività di allevamento che nel giro di un quindicennio, mantenendo praticamente inalterate le superfici investite, ha come detto, raggiunto produzioni che si paragonano a quelle della pesca sull'intera area lagunare.

A seguito dell'emanazione della legge n. 366 /1963 inerente nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano e Grado e in attesa della consegna da parte dello Stato dei beni del demanio idrico e marittimo prevista con Decreto legislativo n. 265/2001, la Regione, consapevole dell'importanza sia di natura economico sociale ma anche di natura ambientale che la molluschicoltura sta assumendo nella laguna di Marano – Grado, ha inteso promulgare la Legge regionale 16 dicembre 2005 "Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano – Grado". La legge, innanzi tutto ha disposto che le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi fossero tra-

sferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti definendo le figure degli eventuali fruitori di dette concessioni (pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche).

Per la stesura dei bandi che le Amministrazioni locali dovranno emanare per la concessione delle superfici lagunari da adibire ad allevamento di molluschi, la Regione ha inteso disciplinare con apposito Regolamento le modalità di rilascio delle concessioni medesime con l'obiettivo di consentire una gestione delle risorse alieutiche compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca nel rispetto della direttiva comunitaria 92/43 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica e alla legge regionale n. 42/1996 inerente "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. Il Regolamento è stato approvato in via preliminare con deliberazione della Giunta regionale n. 3447 del 29 dicembre 2005.

Il Regolamento, informandosi ai principi di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare, al rispetto degli usi civici, alla eguaglianza e parità tra aventi diritto e allo sviluppo non conflittuale fra le diverse attività esercitate in laguna, prevede che le concessioni possano essere consentite solo per le aree classificate da ultimo con deliberazione n. 3858/2004 ai sensi del D. Legislativo 530/1992 "classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, dei risultati del monitoraggio e del piano di caratterizzazione nonché di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguito ai sensi del Decreto ministeriale 24 febbraio 2003 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado."

Il regolamento prevede ancora che con decreto del Presidente della Regione vengano definite triennialmente le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni e venga predisposto un piano, o meglio scheda informativa, che riporti le indicazioni utili sia agli aggiudicatari provvisori per la presentazione dello studio di valutazione di incidenza e/o di valutazione di impatto ambientale che agli Uffici regionali competenti. Solo al termine di un'istruttoria favorevole di detti studi la concessione diventa definitiva.

La Direzione centrale delle risorse agricole già nei primi mesi del 2005 aveva dato incarico al Dipartimento di biologia dell'Università di Trieste di individuare aree idonee all'attività di venticoltura nella laguna di Marano e Grado. Lo studio ultimato nel novembre del 2005 perimetra circa 860 ettari che potrebbero essere utilizzati per l'allevamento di molluschi bivalvi, tenuto conto di tutti gli obblighi e adempimenti predetti. Lo studio reca anche considerazioni che indicano come ineludibile il passaggio della pesca di molluschi in regime di libero accesso al loro allevamento.

La concessione ha una durata variabile da tre a nove anni in considerazione della tipologia dell'attività da esercitare ( normalmente i cicli produttivi di molluschi bivalvi sono paratriennali), della localizzazione dei siti e della necessità di salvaguardia ambientale. Il canone di concessione viene determinato con Decreto del Presidente della Regione sentiti previamente i Comuni interessati ed il concessionario è tenuto a versare al Comune un deposito convenzionale pari ad una annualità del canone o a stipulare una polizza fideiussoria a favore del Comune a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione. Detti obblighi come indicati precisamente nel regolamento sono i seguenti:

– immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati;

- introdurre nelle aree di allevamento seme e materiale da reimmersione sottoposto al controllo sanitario dell'autorità competente e comunque proveniente da centri nazionali riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati;
- ottemperare alle disposizioni di cui al DPR n. 395/1998 in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
- non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della marea;
- non alterare lo stato naturale dei fondali;
- non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale restando consentito l'uso di reti a protezione del seme durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato;
- utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale rinuncia alla concessione, che non dà luogo ad indennità;
- consentire l'accesso ai fondali in dotazione per l'espletamento dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli uffici competenti. Le aree in concessione devono essere opportunamente gabbellate e fra concessione e concessione deve essere mantenuto un corridoio libero di servizio di almeno 15 metri.

La titolarità della concessione d'uso esclude ogni altra forma di sfruttamento dello specchio d'acqua da parte di terzi incompatibile con l'attività di molluschicoltura. La pesca libera di molluschi bivalvi è consentita al di fuori degli specchi acquei in concessione solo con il metodo manuale.

L'Amministrazione comunale si riserva di rettificare la delimitazione delle aree in concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi od altro, tranne il rimborso del canone versato. Il concessionario decade dalla titolarità allorché non provveda entro sessanta giorni dall'aggiudicazione all'avvio dei procedimenti amministrativi di studio di incidenza o valutazione ambientale ovvero detti studi abbiano avuto esito non favorevole.

La decadenza è determinata anche da accertata commissione di violazioni di:

- carattere sanitario e ambientale
- inosservanza degli obblighi e divieti
- mancato inizio dell'attività entro un anno dalla concessione.